

LAVORO (CONTRATTO COLLETTIVO DI) - LAVORO (RAPPORTO DI)  
Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 22-09-2016, n. 18589

**LAVORO (CONTRATTO COLLETTIVO DI)**

**LAVORO (RAPPORTO DI)**

<b>Fatto</b>	<b>Diritto</b>	<b>P.Q.M.</b>
--------------	----------------	---------------

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi - Presidente -

Dott. NAPOLETANO Giuseppe - rel. Consigliere -

Dott. TORRICE Amelia - Consigliere -

Dott. BLASUTTO Daniela - Consigliere -

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso 8213/2015 proposto da:

I.V., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA' 20, presso lo studio dell'avvocato MICHELE ROSARIO LUCA LIOI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MICHELE MIRENGHI, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS);

- intimata -

nonchè da:

AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

I.V.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 247/2014 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/03/2014 R.G.N. 2810/11;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/06/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l'Avvocato MICHELE MIRENGHI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e accoglimento del ricorso incidentale.

### **Svolgimento del processo**

La Corte di Appello di Napoli, confermando la sentenza del Tribunale di Napoli, dichiarava l'illegittimità del licenziamento intimato dall'Agenzia delle Entrate in data (OMISSIS) a I.V. e rigettava nel resto le domande di quest'ultimo aventi ad oggetto la restitutio ad integrum della retribuzione decurtata a seguito di varie sospensioni dal servizio e la reintegrazione nel posto di lavoro.

A base del decisum la Corte del merito, rilevato che le sospensioni dal servizio non erano ricollegabili funzionalmente al licenziamento, rigettava la domanda di restituito ad integrum sul presupposto che il lavoratore non solo non aveva impugnato le singole sospensioni, ma non aveva nemmeno precisato il tipo di sospensione ed i relativi fatti storici. Riteneva, poi, la predetta Corte, che il rapporto di lavoro era cessato automaticamente a norma del contratto collettivo al raggiungimento dei limiti di età e che, comunque, vi era stata la relativa comunicazione da parte dell'Amministrazione come affermato dallo stesso lavoratore nel ricorso introduttivo del giudizio. Rigettava, altresì, la Corte territoriale l'appello incidentale della amministrazione sulla fondante considerazione che il licenziamento era illegittimo poichè le contestazioni che lo avevano preceduto erano del tutto generiche sostanziandosi nel richiamo a procedimenti penali senza alcuna specificazione degli addebiti.

Avverso questa sentenza I.V. ricorre in cassazione sulla base di dieci censure, illustrate da memoria.

Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate che propone impugnazione incidentale in ragione di tre motivi.

### **Motivi della decisione**

Con il primo motivo del ricorso principale il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli *artt. 1206, 1207, 1217, 1218, 1360 e 1460 c.c.*, sostiene che la sospensione dal servizio è sottoposta alla condizione sospensiva del recesso legittimo del datore di lavoro e, pertanto, il mancato avveramento di tale condizione retroagisce al momento della sospensione. Del resto, aggiunge il ricorrente, vi è stata offerta della prestazione lavorativa.

Con la seconda censura del ricorso principale il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli *artt. 112 e 414 c.p.c.*, critica la sentenza impugnata in punto di affermata genericità del ricorso di primo grado assumendo che non solo non era stata da controparte sollevata alcuna eccezione d'inammissibilità, ma dai provvedimenti di sospensione dal servizio e da quelli giurisdizionali, sia cautelari che di merito, era perfettamente comprensibile l'oggetto della domanda e la relativa causa petendi.

Con il terzo motivo del ricorso principale I.V., denunciando violazione e falsa applicazione *dell'art. 111 Cost.*, comma 6, *artt. 112, 114 c.p.c.*, *art. 134 c.p.c.*, comma 1, n. 4 e *artt. 414 e 434 c.p.c.*, assume che la Corte del merito ha ommesso di pronunciare in ordine al motivo di appello con il quale erano stati indicati tutti i provvedimenti di sospensione facoltativa e la loro durata.

Con la quarta critica del ricorso principale il ricorrente, allegando violazione e falsa applicazione degli *artt. 1362 e 1363 c.c.*, critica l'interpretazione, fornita dai giudici di merito, del ricorso introduttivo del giudizio.

Con la quinta censura del ricorso principale I.V., denunciando violazione e falsa applicazione *dell'art. 115 c.p.c.*, comma 1, prospetta che erroneamente la Corte del merito non ha considerato che dalla memoria di costituzione della Agenzia delle Entrate erano desumibili la natura e la durata di ciascuno dei provvedimenti di sospensione dal servizio.

Con il sesto motivo del ricorso principale I.V., denunciando violazione e falsa applicazione *dell'art. 2697 c.c.*, sostiene che, una volta provata l'illegittimità del licenziamento, e quindi del suo diritto alle retribuzioni non corrisposte per effetto delle sospensioni, sarebbe stato onere della controparte provare i fatti estintivi o modificativi di tale diritto.

Con la settima censura del ricorso principale I.V., deducendo nullità della sentenza per obliterazione degli atti processuali nonchè violazione e falsa applicazione dell'*art. 111 Cost.*, comma 6, *artt. 112, 114 c.p.c.*, *art. 132 c.p.c.*, comma 1, n. 4 e *artt. 414 e 415 c.p.c.*, assume che la Corte del merito non ha tenuto, erroneamente, conto di quanto dedotto nell'atto di appello con riferimento al provvedimento giudiziario conclusosi con sentenza del 28 dicembre 2004 riguardo alla sospensione del 17 giugno 2002 nonchè dei relativi atti processuali allegati in appello.

Con l'ottava critica (erroneamente rubricata sub 8) del ricorso principale I.V., denunciando nullità della sentenza per obliterazione degli atti processuali, rileva che la Corte del merito non esaminando i motivi di censura proposti alla luce dei soli atti processuali ha omesso qualsiasi motivazione al riguardo sicchè non è applicabile la regola processuale della c.d. doppia conforme, di cui all'*art. 348 ter c.p.c.*, che va riferita al caso non di omessa motivazione e quindi di non valutazione degli elementi di causa, ma a quello di effettuata valutazione di detti elementi perchè diversamente la norma sarebbe in contrasto con gli *artt. 3, 24 e 111 Cost.*.

Con la nona critica del ricorso principale I.V., assumendo violazione e falsa applicazione degli *artt. 1334 e 2118 c.c.*, nonchè *art. 39 CCNL*, sostiene che la Corte del merito ha erroneamente ritenuto risolto automaticamente il rapporto di lavoro al raggiungimento del limite massimo di età.

Con l'ultima censura del ricorso principale I.V., denunciando violazione dell'*art. 39 CCNL*, critica la sentenza impugnata per aver ritenuto che anche un licenziamento intimato prima del raggiungimento del limite massimo di età e per giusta causa potesse valere ai fini della comunicazione del recesso per raggiunti limiti di età.

Con la prima censura del ricorso incidentale l'Agenzia delle Entrate, allegando violazione e falsa applicazione della *L. n. 300 del 1970, art. 7, art. 2119 c.c.*, *artt. 41 e 45 CCNL*, sostiene che erroneamente la Corte del merito ha ritenuto, per un verso affette da genericità le contestazioni poste a base del licenziamento in quanto motivate per *relationem*, e dall'altro insussistenti i requisiti integranti la giusta causa del recesso.

Con il secondo motivo del ricorso incidentale l'Agenzia delle Entrate, denunciando, *ex art. 360 c.p.c.*, n. 4, nullità della sentenza per violazione degli *artt. 112 e 132 c.p.c.*, assume in via subordinata, l'omessa pronuncia in ordine ai motivi di appello incidentale concernenti la ritenuta mancata conformità tra fatti contestati e fatti posti a fondamento del recesso e la affermata non deducibilità dai provvedimenti giurisdizionali della prova dei fatti addebitati.

Con la terza critica del ricorso incidentale l'Agenzia delle Entrate, prospettando violazione e falsa applicazione degli *artt. 2697, 2699 e 2119 c.c.*, *artt. 115 e 116 c.p.c.*, della *L. n. 300 del 1970, art. 7, artt. 41 e 45 ccnl*, allega in via subordinata al mancato accoglimento del secondo

motivo, l'erroneità della sentenza impugnata per gli analoghi profili di cui al richiamato secondo motivo, ma ex *art. 360 c.p.c.*, n. 3.

I ricorsi che investono problematiche strettamente connesse dal punto di vista logico giuridico vanno trattati unitariamente.

Innanzitutto mette conto rilevare, quanto alla tematica della restituito ad integrum, che correttamente la sentenza impugnata distingue nettamente il rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale rispetto alla sospensione cautelare per procedimento penale.

Invero la circostanza che l'applicazione della sospensione cautelare possa coincidere anche temporalmente con l'inizio del procedimento disciplinare, poi sospeso per la cd. pregiudiziale penale, non può indurre a ritenere che l'efficacia della sospensione sia strettamente correlata all'esito del procedimento disciplinare essendo detta sospensione, piuttosto, collegata all'esito del procedimento penale.

Tanto, tra l'altro, trova conferma nel disposto dell'*art. 45*, comma 8, del CCNL relativo all'area vi della dirigenza 2002-2005 il quale appunto prevede " che "in caso di sentenza definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciate con la formula "il fatto non sussiste", "non costituisce illecito penale" o "l'imputato non lo ha commesso", quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al dirigente se fosse rimasto in servizio tenendo conto anche della retribuzione di posizione fissa e variabile in godimento all'atto della sospensione".

Ciò sta a significare che le parti contraenti hanno correlato l'efficacia della sospensione all'esito del giudizio penale sì che questa mantiene i suoi effetti in caso di sentenza penale di condanna.

Risulta, pertanto, del tutto infondata la tesi del ricorrente principale che vorrebbe far discendere, contrariamente alla autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, dalla sola illegittimità del licenziamento la restituito ad integrum della retribuzione per i vari periodi di sospensione.

Altrettanto infondato si rileva, conseguentemente, l'assunto del ricorrente principale secondo il quale, contrariamente alla alternativa ed autonoma ratio decidendi sulla questione in parola, i documenti prodotti nel primo grado del giudizio avrebbero consentito al Tribunale, e quindi alla Corte del merito, d'integrare il contenuto del ricorso introduttivo del giudizio circa i fatti storici posti a base della sua richiesta di restituito ad integrum atteso che tale richiesta doveva essere correlata alla specifica allegazione della sussistenza dei requisiti, di cui sopra si è detto, richiesti ai fini di cui trattasi, allegazione questa del tutto carente anche con riferimento alla copiosa documentazione prodotta a corredo del ricorso di primo grado.

Nè può, ai fini che qui interessano, rilevare l'eventuale mancata contestazione di controparte considerato che difettando la specificità della allegazione dei presupposti per il diritto alla restituito ad integrum non è

ipotizzabile la regola della mancata contestazione non essendovi elementi da contestare e tanto vale anche con riferimento alla eccezionale mancanza di eccezione di controparte attenendo la regola della specificità al corretto funzionamento del processo.

D'altro canto eventuali precisazioni od integrazioni dei presupposti di fatto operate solo in sede di appello non valgono a sanare, per il principio delle preclusioni e del divieto dei nova immanente nel rito del lavoro, la genericità del ricorso di primo grado.

Risultano pertanto del tutto infondati i primi otto motivi del ricorso principale rimanendo assorbite nelle esposte considerazioni tutte le censure non direttamente esaminate, ma che conseguentemente non possono essere accolte.

Residua la problematica della ritenuta cessazione del rapporto alla data del 31 luglio 2007 per raggiunti limiti di età e della affermata illegittimità del licenziamento per giusta causa rispettivamente di cui agli ultimi due motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale.

Ritiene la Corte che l'esame della questione della ritenuta illegittimità del licenziamento per essere la relativa contestazione operata per relationem ai procedimenti penali è pregiudiziale.

L'affermazione della Corte del merito è contraria ai principi, più volte affermati da questo giudice di legittimità, secondo i quali: a) la previa contestazione dell'addebito, necessaria in funzione di tutte le sanzioni disciplinari, non richiede l'osservanza di schemi prestabiliti e rigidi, come accade nella formulazione dell'accusa nel processo penale, assolvendo esclusivamente alla funzione di consentire al lavoratore incolpato di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa (vedi per tutte: Cass. 10 giugno 2004, n. 11045, Cass. 3 marzo 2010, n. 5115 e Cass. 15 maggio 2014 n. 10662);

b) pertanto, per il rispetto di tale incombente è sufficiente che vengano fornite al lavoratore le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli *artt. 2104 e 2105 c.c.* (ex plurimis: Cass. 10 giugno 2004, n. 11045); c) in particolare, la regola della specificità della contestazione dell'addebito non richiede necessariamente - ove questo sia riferito a molteplici fatti - l'indicazione anche del giorno e dell'ora in cui gli stessi fatti sono stati commessi, essendo invece sufficiente che il tenore della contestazione sia tale da consentire al lavoratore di individuare, nella loro materialità, i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari (o comunque comportamenti contrari ai doveri di cui agli *artt. 2104 e 2105 c.c.*), di comprendere l'accusa rivoltagli e di esercitare il diritto di difesa (tra le altre: Cass. 7 agosto 2003, n. 11933; Cass. 5 luglio 2013, n. 16831 e Cass. 5 gennaio 2015 n. 13); d) sicchè, non essendo richiesta l'osservanza di schemi formali prestabiliti e essendo solo sufficiente che la contestazione degli addebiti disciplinari consenta al

lavoratore incolpato di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa in sede disciplinare, è pienamente ammissibile la contestazione per "relationem" mediante il richiamo ad atti del procedimento penale instaurato a carico del lavoratore per fatti e comportamenti rilevanti anche ai fini disciplinari, ove le accuse formulate in sede penale siano a conoscenza dell'interessato, perchè, anche in tale ipotesi, risultano rispettati i principi di correttezza e garanzia del contraddittorio (vedi, tra le molte: Cass. SU 9 marzo 1996, n. 1921; Cass. 3 marzo 2010, n. 5115 cit.; Cass. 17 novembre 2010, n. 2322 e Cass. 5 gennaio 2015 n. 13 cit.).

La sentenza impugnata espressione di un diverso principio non è, quindi, corretta in diritto, e come tale va cassata sul punto in accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale.

Tanto comporta che la questione, di cui agli ultimi due motivi del ricorso principale, concernente la cessazione del rapporto di lavoro per limiti di età rimane assorbita in quanto detta cessazione è avvenuta in epoca successiva al licenziamento per motivi disciplinari.

In conclusione il primo motivo del ricorso incidentale va accolto con assorbimento degli altri motivi articolati in via subordinata, i primo otto motivi del ricorso principale vanno rigettati e i residui dichiarati assorbiti.

La sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto va cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del *D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater*, introdotto dal *L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17*, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

### **P.O.M.**

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso incidentale e dichiara assorbiti gli altri, rigetta i primi otto motivi del ricorso principale e dichiara assorbiti gli altri. Cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione. Ai sensi del *D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater*, introdotto dalla *L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17*, si dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2016

---